venerdì 04.01.2013

Dall'Europa finalmente la denominazione «prodotto di montagna»

Molte le novità legislative che vengono introdotte dal regolamento Ue 1151 del 21 novembre 2012 e che possono avere interessanti ricadute sulla produzione, commercializzazione e promozione dei prodotti agroalimentari della provincia di Belluno. Il regolamento, molto atteso per quanto riguarda la semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle Dop (Denominazioni di origine protette) e delle Igp (Indicazioni geografiche protette), presenta anche alcuni aspetti molto innovativi per quanto riguarda il riconoscimento dei prodotti in aree di montagna. Nelle considerazioni iniziali il regolamento indica tra gli obbiettivi della norma quello di contribuire, attraverso regimi di qualità, a ricompensare gli sforzi dispiegati dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità che possono avere ricadute positive per l'economia rurale. Ciò vale soprattutto per le aree svantaggiate, le zone di montagna..., nelle quali il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati».

La novità sta appunto qui, nella introduzione, accanto ai regimi di qualità esistenti (Dop Igp e Stg) di un secondo ordine di regimi di qualità, basato su caratteristiche che conferiscono valore aggiunto a un prodotto e che possano essere comunicate nel mercato interno e da utilizzare su base volontaria; fra tali indicazioni facoltative di qualità (vedi titolo IV del reg. 1151/212) sono annoverati finalmente anche i «prodotti di montagna» (art. 31 del reg. 1151/2012). Tutto ciò può fornire ai produttori di tali aree uno strumento efficace per migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e ridurre i rischi effettivi di confusione nei consumatori sulla provenienza montana dei prodotti posti sul mercato. La definizione delle zone di montagna è quella individuata dal Piano di sviluppo rurale con il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 che nel caso della provincia di Belluno interessa l'intero territorio. L'indicazione può essere riferita solamente ai prodotti agricoli destinati al consumo umano ed elencati nell'allegato 1 del trattato. I requisiti di base previsti per tale riconoscimento sono che le materie prime e gli alimenti per animali provengano essenzialmente da zone di montagna, mentre nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione deve aver luogo in zone di montagna. Gli stati membri sono incaricati dei controlli e dell'applicazione delle sanzioni amministrative nel caso di violazioni e abuso nell'utilizzo delle «indicazioni facoltative».

Certamente la novità normativa non è di poco conto se pensiamo che d'ora in poi ogni prodotto realizzato nelle aree montane può essere marchiato, identificato e tutelato inequivocabilmente per quanto riguarda la sua provenienza, portando benefici alla commercializzazione e vendita delle nostre eccellenze bellunesi. Pensiamo ai formaggi, alcuni già Dop, ai prodotti ortofrutticoli, alla carne, al miele... Servirà un buon coordinamento tecnico politico per applicare in maniera efficace e coordinata la norma europea.

GP

